

Deliberazione della Giunta Regionale 19 settembre 2022, n. 25-5655

Decreto interministeriale 31.5.2022. Autorizzazione e successivo trasferimento all'INPS del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo) ai sensi della legge 25 febbraio 2022, n. 15 e s.m.i. Spesa complessiva euro 737.257,00. Nomina responsabile trattamento dati.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che:

Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto una misura volta a sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica;

- in particolare, la norma ha previsto che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con propria deliberazione, autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dall'adozione del citato provvedimento, le risorse di cui alla tabella "C" allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e s.m.i.;
- con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022 - sono state emanate le disposizioni attuative dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022;
- con il decreto interministeriale sopra citato sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e i requisiti per l'attribuzione del beneficio, nonché l'importo dello stesso, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Il beneficio in argomento verrà erogato dall'INPS sotto forma di bonus con valore non superiore a 600 euro e, per ogni eventualità, sarà modulato in base all'ISEE del richiedente.

Successivamente, con il D.L. 9 agosto 2022, n. 115 inerente le "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, all'art. 25 "Bonus psicologi", con modificazioni legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «10 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2022». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è corrispondentemente incrementato.

Dato atto che:

- l'INPS potrà erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso;

- la somma stanziata al Piemonte è pari a euro euro 737.257,00 così come indicato nella Tabella “C” del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e s.m.i. trasferita alla Regione Piemonte con provvisorio 29057 del 23 agosto 2022;
- alla spesa complessiva pari ad euro 737.257,00, al netto dell'integrazione di cui al DL 9 agosto 2022 n. 115 summenzionato, si farà fronte con le risorse previste dalla tabella “C” del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 15/2022 e s.m.i.;
- le risorse pari ad euro 737.257,00 sono state iscritte in entrata sul capitolo 20558 ed in spesa sul capitolo 168720 (Missione 13 programma 1);
- con successiva determina della Direzione regionale si provvederà ad adottare i provvedimenti attuativi.

Ritenuto, pertanto, di:

autorizzare l'INPS a corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e di trasferire all'Istituto stesso, nel termine perentorio di 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento, le risorse di cui alla tabella C, allegata al decreto-legge 30.12.2021, n. 228 e s.m.i.; pari a complessivi euro 737.257,00.

Visti:

- Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e PA del 28 aprile 2022
- il decreto interministeriale del 31 maggio 2022
- il DL 9 agosto 2022, n. 115
- la D.G.R. n. 71-5525 del 3 agosto 2022

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità,

delibera

- 1) di autorizzare l'INPS a corrispondere il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo) ai sensi della legge 25 febbraio 2022, n. 15 e s.m.i. e di trasferire all'Istituto stesso, nel termine perentorio di 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento le risorse di cui alla Tabella C allegata al decreto-legge 30.12.2021, n. 228 e s.m.i.;
- 2) di dare atto che alla spesa complessiva pari ad euro 737.257,00 si farà fronte con le risorse previste dalla tabella “C” del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 15/2022 e s.m.i. e iscritte con la D.G.R. n. 71-5525 del 3 agosto 2022, al netto dell'integrazione di cui al D.L. 9.8.2022 n. 115;
- 3) di dare atto che le risorse pari ad euro 737.257,00 sono state iscritte in entrata sul capitolo 20558 ed in spesa sul capitolo 168720 (Missione 13 programma 1).
- 4) di demandare a successiva determina della Direzione regionale Sanità e Welfare l'adozione dei provvedimenti attuativi;

- 5) di nominare, in qualità di titolare del trattamento, l'INPS quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE2016/679; al quale vengono altresì affidati i compiti di controllo sull'erogazione del contributo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)